

## **LAVORATORI FRAGILI EMERGENZA COVID-19**

Modalità operative da seguire per la individuazione dei lavoratori fragili,  
nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19

Questo documento è di esclusiva proprietà dell'IIS "Giacomo Antonietti",  
sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico

### **STORICO DELLE REVISIONI**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>NOTE DI MODIFICA</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE</b>
00	10/06/20	Prima emissione	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente - Benedetto
01	15/09/20	Revisione integrale a seguito di nuova normativa	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente - Benedetto

## **1. Campo di applicazione**

La presente istruzione si applica al personale scolastico, docente e non docente, che, in relazione al proprio stato di salute, potrebbe essere maggiormente esposto a rischio Covid-19.

## **2. Riferimenti normativi ragionati**

- Circolare n°13 del 4 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute “*Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori ed alle lavoratrici <fragili> “della Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “ Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, in particolare paragrafi da 1 a 3.3.*
- Nota prot. n° 1585 dell’11 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione “*Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato*”.
- Dlgs 81/2008 e successive modificazioni, in particolare art. 25 [ruolo del Medico Competente] e sezione V, capo III [“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”], specificatamente art. 41.
- “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 24 aprile 2020, con particolare riferimento all’art.28.
- “*Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, approvato dal CTS e pubblicato dall’INAIL in data 23 aprile 2020.
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 “*Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto ed in contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività*”.

- DL n°34 del 19 maggio 2020, art. 83, convertito nella L. n°77 del 17 luglio 2020
- “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*” (Gruppo lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21.08.2020*, Roma, Istituto Superiore di sanità, 2020 (Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020), con particolare riferimento al capitolo 1.4 <La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola>.

Il complesso delle norme citate delinea strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo un sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore dipendente e demandando al medico competente l’accertamento della idoneità del lavoratore all’espletamento della propria mansione, in ragione dell’età e/o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono causare una maggiore rischiosità”.

### CONCETTO DI <FRAGILITA’>

La **condizione di “fragilità”**, indipendentemente dalla mansione lavorativa svolta, **dal punto di vista sanitario può essere riferita a patologie non correlate all’attività lavorativa**, non note al Medico competente, **o a patologie riguardanti lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria**.

Il concetto di fragilità è perciò individuabile in quelle condizioni di stato di salute del lavoratore, determinate da patologie preesistenti, che potrebbero determinare in caso di infezione Covid-19 un esito grave o infausto.

Va chiarito che il parametro dell’età, da solo, non costituisce un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità del lavoratore: la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono determinare una condizione di maggiore rischio.

### 3. Modalità operative

Ai lavoratori dipendenti deve quindi essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria rispetto all’esposizione al rischio Covid-19 “in presenza di patologie con scarso compenso clinico”.

Al fine di una corretta valutazione della condizione di fragilità **il datore di lavoro deve fornire al medico incaricato di emettere il giudizio** (medico competente o in subordine personale medico in servizio presso l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica avvalendosi delle proprie strutture territoriali) **una dettagliata descrizione della mansione svolta dal dipendente e della postazione/ambiente di lavoro dove quest’ultimo presta la propria attività, unitamente alle informazioni relative all’integrazione del DVR dell’istituto, soprattutto in riferimento alle misure di prevenzione del rischio Covid.**

**Il medico incaricato**, al termine della procedura, **esprime giudizio di idoneità fornendo prioritariamente indicazioni circa l’adozione di interventi maggiormente cautelativi per la salute del dipendente nella prevenzione del rischio Covid; il giudizio di “non idoneità temporanea in relazione al contagio”, riferito sia ad “inidoneità a specifica mansione” sia ad “inidoneità a qualsiasi attività lavorativa” deve essere riservato solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.**

È perciò definita la seguente **procedura operativa**:

1. Il Dirigente scolastico invia al personale della scuola la presente nota informativa in merito alla segnalazione di eventuali fragilità, allegando il modulo di segnalazione.
2. Il lavoratore che ritenga di rientrare nelle condizioni di <fragilità> sopra definita, in quanto affetto da una o più patologie tra quelle elencate nella presente informativa o da altre condizioni di salute che ritiene possano costituire un rischio particolare per l'infezione Covid-19, **deve inviare al Dott. Giovanni Benedetto** – [nora@smao.it](mailto:nora@smao.it) - il modulo di segnalazione compilato, allegando la necessaria documentazione sanitaria. Il medico competente procederà a visita di accertamento, che potrà avvenire anche presso i locali dell'istituto, ed alla richiesta di eventuali integrazioni di documentazione.
3. Il Medico competente esprime il suo parere, compilando la sezione del modulo di sua competenza, e lo trasmette al Dirigente.
4. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, autorizza il lavoratore ricosciuto come fragile a svolgere la propria mansione / attività secondo le prescrizioni fornite, oppure attiva le procedure previste dalla nota del Ministero dell'istruzione dell'11 settembre 2020 per il personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato in caso di valutazione di *"inidoneità a specifica mansione"* o di *"inidoneità a qualsiasi attività lavorativa"* [cfr. pp. 4-7 della citata nota].

### INFORMAZIONE INTEGRATIVA

**Le principali patologie che possono costituire un rischio in caso di infezione Covid-19 sono:**

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (cortisonici, chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie; ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma bronchiale grave, cuore polmonare cronico, bronchiectasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare);
- diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- reumopatie sistemiche (artrite reumatoide; lupus eritematoso sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili)

L'elenco è solo indicativo e non esaustivo. Ogni caso va valutato in sé. Elemento discriminante è la presenza di più patologie (comorbilità).